

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA NAZIONALE (C.D. REGOLAMENTO *WHISTLEBLOWING*)

APPROVATA CON DETERMINA N. 140 DEL 15 DICEMBRE 2023

SOMMARIO

1. Premessa
2. Soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni
3. Oggetto della segnalazione
4. I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni
5. Iter di gestione delle segnalazioni interne
6. La tutela della riservatezza
7. Tutela dalle ritorsioni
8. Segnalazione esterna e divulgazione pubblica

1. PREMESSA

Il d.lgs. n. 24/2023 (c.d. normativa in materia di *Whistleblowing*), attuativo della direttiva (UE 2019/1937), raccoglie in un unico testo la disciplina relativa alla tutela delle persone che segnalano, tramite appositi canali, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

L'obiettivo del legislatore è quello di incoraggiare le segnalazioni al fine di far emergere e così prevenire o contrastare i fenomeni di corruzione e mala amministrazione nel settore pubblico e privato, nello specifico curando la protezione - sia in termini di riservatezza che di tutela da ritorsioni - della persona segnalante (c.d. *whistleblower*).

In particolare la normativa prevede che i soggetti segnalanti siano tutelati mediante le misure di protezione di cui al Capo III del d.lgs. n. 24/2023, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza (art. 12 del d.lgs. n. 24/2023), della normativa in tema di trattamento dei dati personali (art. 13 del d.lgs. n.

24/2023), del divieto di ritorsione (art. 17 del d.lgs. n. 24/2023) e delle limitazioni della responsabilità (art. 20 del d.lgs. n. 24/2023).

Con il presente documento si intendono pertanto fornire indicazioni circa le caratteristiche del sistema di presentazione e gestione delle segnalazioni adottato dalla Cassa, in ottemperanza alla normativa sopra richiamata, per la presentazione e la gestione delle segnalazioni interne all'Ente.

Della presente procedura verrà data pubblicità mediante pubblicazione nell'intranet aziendale e sul sito istituzionale della Cassa nell'apposita sezione "*Whistleblowing*".

2. SOGGETTI LEGITTIMATI AD EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

I soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni sulle violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo sono il personale di Cassa Geometri e terze parti che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni oggetto di segnalazione nell'ambito del contesto lavorativo.

Per personale si intendono: dipendenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Cassa, nonché ex dipendenti, lavoratori non ancora assunti o ancora in prova, tirocinanti retribuiti e non retribuiti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Cassa, come indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023.

Per terze parti si intendono: soggetti esterni aventi un rapporto giuridico con Cassa (ad esempio, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, azionisti, fornitori, collaboratori come indicati dall'art. 3 del medesimo decreto).

È possibile effettuare segnalazioni: a) quando i rapporti giuridici lavorativi non sono ancora iniziati, se le informazioni relative alle violazioni di cui si è avuta conoscenza sono state apprese durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero durante il periodo di prova; b) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Cassa, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente. Le informazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante ragionevolmente ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Più nello specifico le violazioni sono da intendersi come: i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001; iii) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea nei settori indicati dal medesimo decreto e, in specie, per quanto attiene direttamente alla Cassa il settore degli appalti pubblici; iv) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 del TFUE; v) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (merci, persone, servizi e

capitali) di cui al l'art. 26, par. 2, del TFUE; vi) atti o comportamenti che vanificano le finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori indicati nel d.lgs. n. 24/2023.

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi volti ad occultare le predette violazioni.

Non possono essere oggetto di segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni di dominio pubblico e le "voci di corridoio".

Non possono essere altresì oggetto di segnalazione: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Tali contestazioni, se presentate, verranno pertanto archiviate.

Inoltre, per poter essere considerate ammissibili le segnalazioni devono essere puntuali e, per quanto possibile, circostanziate, in modo da consentire l'individuazione dell'oggetto delle stesse nonché dei soggetti coinvolti. In particolare, è necessario che risultino chiare: le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile allegare, ove disponibile, la documentazione che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione deve in ogni caso riguardare fatti e circostanze riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante (e non riportati o riferiti da altri soggetti), attinenti al contesto lavorativo

La segnalazione, anche al fine di consentire eventuali integrazioni istruttorie, deve indicare i dati identificativi del segnalante che verranno mantenuti riservati e pertanto non verranno divulgati, se non alle condizioni di cui al punto 6 del presente atto. Le segnalazioni anonime, ossia prive di identificazione del segnalante, sono trattate alla stregua delle segnalazioni ordinarie solo ove debitamente circostanziate.

4. I CANALI E LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

La segnalazione può essere trasmessa in forma scritta inviando l'apposito modulo allegato alla presente procedura (e scaricabile dal sito istituzionale della Cassa al seguente [link](#)):

- a) all'indirizzo di posta elettronica certificata whistleblowing@geopec.it;
- b) a mezzo del servizio postale all'indirizzo: avv. Giuseppe Mazzarella, via Pisacane 1, 81031 Aversa (CE) non inserendo il nominativo del mittente sul frontespizio della busta ma apponendo la dicitura "RISERVATA PERSONALE- WHISTLEBLOWING".

Le segnalazioni possono essere altresì presentate in forma orale mediante incontro diretto con il gestore del canale di segnalazioni interne, veicolando la richiesta tramite uno dei canali precedentemente indicati.

Qualora, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione sia effettuata oralmente nel corso di un incontro riservato, il soggetto gestore della segnalazione, previo consenso della persona segnalante, documenta l'incontro mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Restano fermi gli ulteriori periodi di conservazione dei dati correlati alla durata di indagini e procedimenti da parte dell'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, nonché di eventuali contenziosi o giudizi.

5. ITER DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

La gestione delle segnalazioni è affidata ad un soggetto esterno autonomo individuato, con determina n. 140/2023, nella persona dell'avv. Giuseppe Mazzarella.

Una volta ricevuta la segnalazione, il soggetto responsabile della gestione delle stesse provvede alla protocollazione riservata ed è tenuto a fornire avviso al segnalante di avvenuta ricezione entro i successivi sette giorni.

Ogni segnalazione ricevuta da un soggetto "incompetente" cioè diverso dal soggetto sopra indicato - dovrà da questi essere veicolata - entro sette giorni dalla ricezione - al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante

Valutata l'ammissibilità della segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, il soggetto responsabile della gestione avvia istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, il soggetto responsabile della gestione può avviare un dialogo con il segnalante chiedendo chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, inclusa l'audizione, personale o cartolare, del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, avendo cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Non spetta al soggetto responsabile della gestione accertare le responsabilità individuali qualunque natura abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dalla Cassa.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, il responsabile della gestione ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, il soggetto responsabile della gestione delle segnalazioni ravvisi che la segnalazione risulta fondata, inoltra l'esito dell'accertamento ai soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti, per consentire una valutazione specifica del caso segnalato e l'individuazione delle iniziative da intraprendere.

In entrambe le ipotesi sopra descritte, il soggetto responsabile della gestione fornisce un riscontro alla persona segnalante entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento; il riscontro può

consistere nella comunicazione dell'archiviazione o di eventuali misure adottate o che si intende adottare.

Occorre precisare che il riscontro potrà anche essere interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative alle attività che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

Le segnalazioni non sono utilizzate oltre quanto necessario per dar seguito alle stesse.

I dati personali contenuti nella segnalazione e nei relativi documenti sono trattati dalla Cassa, in qualità di Titolare del trattamento nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (RGPD) e del d.lgs n. 196/2003 (Codice Privacy).

L'informativa relativa al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle segnalazioni whistleblowing è visionabile sul sito della Cassa al seguente [link](#).

Per la ricezione e gestione delle segnalazioni tramite gli appositi canali di comunicazione interna, sono adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35 RGPD). Nell'ambito della Cassa, i suddetti dati personali possono essere conosciuti solo dalle persone autorizzate al loro trattamento, ossia dal soggetto esterno a cui sono affidate le attività di ricevimento e gestione delle segnalazioni, operanti in qualità di responsabile del trattamento per conto della Cassa sulla base di apposito accordo sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del RGPD.

6. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non sono rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quella competente le segnalazioni. Allo stesso modo è protetta l'identità delle ulteriori persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione medesima.

La riservatezza del segnalante è altresì garantita nell'ambito del procedimento penale, del procedimento per responsabilità amministrativo-contabile e nell'ambito del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dall'art 12, del d.lgs. n. 24/2023.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

La Cassa non può ritenersi responsabile di eventuali violazioni da parte di soggetti riceventi "incompetenti" dell'obbligo di riservatezza e tutela dei dati personali relativi a soggetti interessati dalla segnalazione né della mancata trasmissione della segnalazione al soggetto competente.

Le segnalazioni sono sottratte al diritto di accesso previsto dagli dalla legge n. 241/1990 e dal d.lgs. n. 33/2013.

7. TUTELA DALLE RITORSIONI

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto. Sono da considerarsi forme di ritorsione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il licenziamento, la sospensione disciplinare, la retrocessione di grado, la mancata promozione, il mutamento di funzioni, la modifica dell'orario di lavoro e la mancata conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

I motivi che hanno indotto il segnalante ad effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste.

La tutela è riconosciuta in egual modo, secondo quanto previsto all'art. 2, c. 1, lett. h), del d.lgs. n. 24/2023, anche alle seguenti categorie di soggetti:

- facilitatori, ossia le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
- enti presso i quali il segnalante lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Le presunte ritorsioni anche solo tentate o minacciate devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, alla denuncia o alla divulgazione pubblica effettuata.

Le tutele previste non operano in relazione alle segnalazioni di informazioni che siano già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. "voci di corridoio".

8. SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA

In via prioritaria il segnalante deve ricorrere all'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, del d.lgs. n. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna ad ANAC ovvero, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 15 del citato decreto, una divulgazione pubblica.